



Lunedì 10/03/2025

I termini nel processo civile

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nel processo civile, i termini degli atti processuali, ossia i periodi di tempo entro i quali devono essere compiuti determinati atti del processo, sono disciplinati dagli articoli da 152 a 155 c.p.c..

Comprendere queste disposizioni Ã fondamentale per chiunque sia coinvolto in un procedimento civile, sia come parte, sia come professionista del diritto.

L'articolo 152 c.p.c. precisa innanzitutto che âtermini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla leggeâ (cosiddetti âtermini legaliâ) e possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

Pertanto lâart. 152 c.p.c. distingue tra:

- Termini legali: stabiliti direttamente dalla legge.
- Termini giudiziali: stabiliti dal giudice.

Chiarisce inoltre che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori.

Il codice pertanto classifica i termini in perentori e ordinatori.

Lâart. 153 c.p.c. chiarisce che âtermini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sullâaccordo delle parti.

Questo articolo sancisce l'improrogabilitÃ dei termini perentori, sottolineando che, una volta scaduti, non Ã possibile compiere l'atto processuale previsto, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.

Lâapplicazione di questo concetto al processo, puÃ comportare conseguenze molto gravi per chi non rispetta i termini perentori, ad esempio:

- la decadenza dal potere di compiere lâatto processuale.
- lâinammissibilitÃ dellâatto compiuto tardivamente.
- lâimprocedibilitÃ o lâestinzione del procedimento (es. mancata impugnazione nei termini).
- la possibile perdita del diritto sostanziale collegato allâazione giudiziaria.

Un esempio di termine perentorio Ã il termine per proporre appello contro una sentenza (art. 325 c.p.c.), che Ã di 30 giorni. Se la parte non rispetta questo termine, perde il diritto di impugnare la sentenza e questa diventa definitiva. Questo perchÃ il termine per l'appello Ã considerato essenziale per garantire la certezza del diritto e la stabilitÃ delle decisioni giudiziarie.

Solo la legge puÃ spostare un termine perentorio, come Ã ad esempio successo durante lâemergenza COVID, ove Ã stata eccezionalmente stabilita la sospensione del âdecorso dei termini per il



compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Il codice lascia inoltre discrezionalità al giudice, al fine di valutare caso per caso - se il termine, per quanto perentorio, non è stato da una parte rispettato per causa ad essa non imputabile, come risulta dall'ultimo periodo dell'art. 153 cpc: «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.»

L'art. 154 c.p.c. dispone viceversa in tema di termine ordinatorio e chiarisce già nel titolo che il termine ordinatorio è prorogabile da parte del giudice. «Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.»

Per quanto l'art. 152 c.p.c. precisi che «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori», sono tanti i termini che il c.p.c. stesso indica come perentori.

Ad esempio:

- l'art. 325 c.p.c. - Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni, se l'atto è notificato, e di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in caso contrario. Tali termini sono perentori.

- l'art. 327 c.p.c. - Decadenza dall'impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione, il termine per proporre impugnazione non può superare sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine è perentorio.

- l'art. 641 c.p.c. «Opposizione

L'ingiunto può proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto.

In realtà, i termini legali sono generalmente perentori, cioè non possono essere prorogati, mentre i termini giudiziari possono essere sia ordinatori (prorogabili), sia perentori (non prorogabili), a seconda di quanto stabilito dal giudice.

I termini perentori sono essenziali per la certezza del diritto, soprattutto riguardo all'impugnazione degli atti e alla costituzione in giudizio.

I termini ordinatori hanno una funzione di regolazione del processo e la loro inosservanza non porta necessariamente alla decadenza, ma può avere conseguenze processuali.

Infine, l'articolo 155 disciplina il computo dei termini, stabilendo le regole per il calcolo dei giorni, dei mesi e degli anni. In particolare, prevede che:

- nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali;

- per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune;



- i giorni festivi si computano nel termine;

- se il giorno di scadenza Ã¨ festivo, la scadenza Ã¨ prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica altresÃ¬ ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato; mentre resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivitÃ giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto Ã¨ considerata lavorativa.